



CASTELVETRANO

VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

CITTÀ DI CASTELVETRANO

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ooo ... ooo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 44 DEL 15.09.2021

OGGETTO: Annullamento, in (autotutela) ai sensi e per gli effetti dell'art.21 – nonies Legge n.241/1990 della revoca dell'atto amministrativo n. 68 del 05.08.2021, della SCIA presentata il 30.12.2020, prot. Supro n. 66580, dalla ditta Selin Tourist s.r.l.s. - P.I. 02762300818, di Martire Sergio.

N.	TRASMESSO A:	DAT A	NOTIFICA/EMAIL
1.	AL SIGNOR SINDACO		sindaco@comune.castelvetrano.tp.it
2.	AL SEGRETARIO GENERALE		segretario@comune.castelvetrano.tp.it
3.	SELIN TOUR DI MARTIRE SERGIO		selintouristsrls@pec.it
4.	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it
6.	ALBO PRETORIO ON LINE		messi@comune.castelvetrano.tp.it
5.	REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI	_____	_____

Assunto Impegno	n° _____
Sull'Intervento	n° _____
Cap. P.E.G. Provv.	n° _____
Fondo risultante	€. _____
Imp. Precedente	€. _____
Imp. Attuale	€. _____
Dispon. Residua	€. _____

Il Responsabile

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Gandolfo Giuseppe

Ai sensi degli artt. 6 e 6 bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, dispone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

PREMESSO che:

- Il sottoscritto Filippo Sciacotta, nominato con provvedimento del Sindaco n. 32 del 31.08.2021, responsabile dell'ottava Direzione "SUAP" è invitato a partecipare ad una conferenza di servizio riguardante una "caso" già creatosi al SUAP, consequenziale alla SCIA presentata dalla ditta Selin-Tourist per dei lavori da effettuare nei locali del ristorante Miramare di Marinella di Selinunte, in locazione dal Sig. Garzia Sebastiano, deceduto in data 18.08.2020, i cui eredi ora contestano sia la prosecuzione della locazione sia la legittimità urbanistica della SCIA presentata;

VISTA

- La SCIA presentata il **30.12.2020**, prot. Supro n. 66580, dalla ditta Selin Tourist s.r.l.s. P.I. 02762300818, di Martire Sergio si specifica che, ad oggi non è pervenuta al comune "**comunicazione di fine lavori**" da parte del tecnico incaricato arch. Bandiera Valerio Direttore dei Lavori, relativa alla "*realizzazione di opere interne e di manutenzione straordinaria nell'immobile destinato a ristorante/pizzeria denominato "Miramare"* sito in Marinella di Selinunte nella via Pigafetta snc del Comune di Castelvetro riportato in catasto al foglio di mappa 176 part. N.300 sub. 4, **assegnata** dal Responsabile pro-tempore della VII D.O. tramite il portale "**impresainungiorno.gov.it**" al responsabile del procedimento **geom. Pisciotta Andrea**;

VISTA

- la relazione di sopralluogo effettuata in data **03.01.2021**, dal tecnico. geom. Siracusa Giovanni prot. D.O. VII prot.n.32 del 05.01.2021, dell'U.O. Controllo del Territorio e Abusivismo Edilizio,*dal sopralluogo effettuato lo stesso ha rilevato che all'interno dei locali erano in corso lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nella realizzazione e modifica di parte della tramezzatura interna, atta a ricavare due WC con anti WC e un magazzino. E che al momento del sopralluogo erano state realizzate le sole tramezzature interne che si presentavano rifinite alla sola stilatura dei giunti, i vani realizzati risultavano sprovvisti di infissi interni e ogni tipo di impianto. Dalla visione degli elaborati grafici allegati alla suddetta SCIA del 29.12.2020, si rileva che i lavori realizzati sino alla data del sopralluogo sono conformi a quanto autorizzato* ;

VISTO

- Il provvedimento di revoca **n.68 del 05.08.2021** in autotutela della SCIA del 30.12.2020, prot. Supro n. 66580, dalla ditta Selin Tourist s.r.l.s. P.I. 02762300818, a firma del responsabile delegato con provvedimento dirigenziale del Responsabile della VII D.O. geom. Sciacca Santo Giovanni e dal responsabile del procedimento geom. Pisciotta Andrea;

VISTO

- Il verbale di prosecuzione del **10.09. 2021**, con la quale il responsabile della VIII D.O. di recente nomina, alla presenza dell'avv. di parte d'Angelo Giovanna e dell'avv. Vasile Francesco responsabile ufficio legale del Comune di Castelvetro" e il signor Martire Sergio rappresentante della ditta SELIN – TOURST srls e dal sottoscritto geom. Sciacotta Filippo, che dalla disamina dei fatti e circostanze, il responsabile della VIII D.O. previa acquisizione del carteggio relativo a tutto il fascicolo in argomento, anticipando che si riserva di definire il sub procedimento successivamente e definire il procedimento amministrativo.

RITENUTO, opportuno:

- dare un equanime parere sull'argomento, è appropriato effettuare delle considerazioni preliminari, partendo dalla **SCIA in generale**:
- La SCIA "segnalazione certificata di inizio attività", è un titolo abilitativo avente natura privata, operante per le attività economiche ordinarie e nel settore dell'edilizia. Grazie ad essa, il privato non deve far altro che compilare un apposito modello, indicare l'attività che si intende intraprendere, compilare tutti i campi previsti e dunque provvedere a depositare il modulo presso il SUAP (sportello unico attività produttive) o il SUE (sportello unico dell'edilizia) del Comune interessato dalla pratica.
- La caratteristica principale del titolo in esame è che il titolare dell'intervento può avviare l'attività oggetto della segnalazione dalla data del deposito della SCIA presso il Comune, senza dover attendere il trascorso di un periodo di tempo di trenta giorni (per i lavori edili), come accadeva in precedenza durante la vigenza del regime della D.I.A. (dichiarazione di inizio attività). Con l'unica eccezione rappresentata dalla SCIA alternativa al Permesso di Costruire, per la quale occorre sempre attendere un periodo di 30 gg. prima di intraprendere l'iniziativa.
- La SCIA rappresenta un modo "nuovo" di fare amministrazione, nel senso della "liberalizzazione" delle attività economiche, dal momento che il privato non deve attendere la preventiva "autorizzazione" da parte dell'amministrazione prima di avviare l'attività, come continua ad accadere, ad esempio, per i casi in cui occorre il "classico" permesso di costruire.
- Piuttosto, l'intervento dell'amministrazione è spostato in avanti: quest'ultima, infatti, dovrà controllare l'esistenza dei presupposti che giustificano la SCIA, e dovrà farlo entro un termine predeterminato.
- Ed ecco appunto la domanda centrale: fino a quando l'amministrazione può intervenire per annullare o rimuovere gli effetti del titolo abilitativo? Ed in presenza di quali condizioni? Quali sono i mezzi di tutela del privato a fronte del provvedimento con il quale l'Amministrazione decide di porre nel nulla la SCIA?
- **L'art. 19 della legge n. 241 del 1990 disciplina appunto l'istituto della segnalazione certificata.**

Ebbene, dal momento del deposito della SCIA, decorre un primo termine di 30 gg. (nel caso di SCIA edilizia) entro il quale l'Amministrazione è tenuta ad accertare l'esistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (o da atti amministrativi a contenuto generale: ad esempio un piano regolatore o il regolamento edilizio comunale) per il valido perfezionamento del titolo.

A questo punto, nell'arco temporale predetto, sono due le possibilità:

- a) L'Amministrazione potrà adottare **“motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa”**, sempre sul presupposto che siano riscontrate delle violazioni in ordine a presupposti e requisiti per la SCIA, o, in alternativa
- b) L'Amministrazione potrà indicare le misure necessarie per consentire al privato di “regolarizzare” la SCIA, mediante quella che tecnicamente viene chiamata **“attività conformativa”**, fissando al soggetto privato un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale ultimare gli interventi suggeriti dall'Amministrazione.
- c) L'Amministrazione inoltre potrà anche **decidere di sospendere l'attività intrapresa**, ma soltanto nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 19, ossia in presenza di attestazioni non veritiere o **di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico** in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.
- d) Se l'Amministrazione non interviene nel termine di trenta (30) giorni dal deposito della SCIA, **potrà sanzionare una difformità edilizia oltre tale termine**, ma dovrà farlo solo rispettando puntualmente le condizioni ricavabili **dall'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990**, che disciplina i provvedimenti di annullamento d'ufficio (in autotutela, come si dice).
- e) L'Amministrazione dovrà adottare tali provvedimenti **“entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi”**, motivando puntualmente sui motivi di interesse pubblico che giustificano tale intervento e, infine, “tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.

CONSIDERATO che:

- *La giurisprudenza amministrativa, in merito all'esercizio dei poteri di controllo della SCIA oltre il termine di trenta giorni, fa osservare che “in materia urbanistica una volta decorsi i termini per l'esercizio del potere inibitorio-repressivo, la S.C.I.A. costituisce titolo abilitativo valido ed efficace, che può essere rimosso solo mediante l'esercizio del potere di autotutela decisoria. Pertanto, deve considerarsi illegittima l'adozione, da parte dell'Amministrazione comunale, del provvedimento repressivo-inibitorio di una S.C.I.A. già consolidatasi, oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della medesima e senza le garanzie e i presupposti previsti dall'ordinamento per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio” (T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 09/03/2020, n. 371).*
- Oltre ai poteri di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria, l'Amministrazione, dopo la scadenza del termine per il controllo, può in ogni caso anche disporre l'annullamento d'ufficio della SCIA, secondo quanto previsto dall'art. 21-nonies della Legge n. 241 del 1990.
- L'Amministrazione è infatti titolare di un generale potere di vigilanza e controllo in materia urbanistico-edilizia delineato dall'art. 27 del T.U. Edilizia (testo unico n. 380 del 2001) il quale, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza amministrativa, non si affievolisce con il trascorrere del tempo.
- Proprio a tale potere la disciplina della SCIA fa espressamente rinvio, laddove il comma 6-bis dell'art. 19 della Legge 241/1990 statuisce che “restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia ...”.
- L'Amministrazione, quindi, in tutti i casi di “difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”, **anche oltre la scadenza dei trenta dal deposito della SCIA, potrà provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.**
- Prima ancora dell'ordine di demolizione, l'Amministrazione potrà limitarsi ad adottare un provvedimento di sospensione dei lavori, ove l'attività edilizia intrapresa sulla base della SCIA non sia stata ancora portata a termine. In questo caso però, si badi bene, l'ordine di sospensione è “naturalmente” destinato a perdere efficacia trascorsi 45 giorni dalla sua comunicazione al privato.
- Nella maggioranza dei casi, quando i lavori previsti dalla SCIA **non sono ancora ultimati**, l'Amministrazione disporrà dapprima la sospensione dei lavori e poi, alla scadenza del termine di 45 giorni, potrà – nell'ambito delle sue facoltà discrezionali – decidere di procedere con la demolizione di quanto realizzato sino ad allora.

A. RAPPORTI TRA LOCATORE E INQUILINO

A tal proposito si impone una precisazione importante.

1. Occorre distinguere tra lavori di miglioria, che quindi comportano una ottimizzazione dell'immobile, ne aumentano la qualità, il benessere e il valore economico, dagli elementi aggiuntivi che di fatto modificano negativamente l'uso dell'immobile.
2. Nel primo caso è facoltà dell'inquilino scegliere se effettuare tali lavori, ma secondo l'art. 1592 del Codice Civile “il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata”. In sostanza, salvo particolari accordi, da indicare nel contratto d'affitto, l'inquilino non può chiedere alcun rimborso al proprietario.

3. Gli interventi per migliorare le condizioni dell'immobile possono, inoltre essere effettuati soltanto se l'inquilino rispetta la principale condizione di non cambiare la destinazione d'uso dell'immobile;
4. Il locatore (ossia il proprietario dell'immobile) deve provvedere alle spese di gestione straordinaria. Si tratta delle spese relative ad opere necessarie per rinnovare, modificare o sostituire parti, anche strutturali, dell'edificio nonché opere e modifiche necessarie per realizzare e/o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici dell'immobile;
5. Nella ipotesi che c'è da fare un intervento urgente, il conduttore può provvedere e poi chiedere il rimborso purché ne dia immediata notizia al locatore. La mancanza dei requisiti d'urgenza non preclude il rimborso al conduttore, se la riparazione è poi considerata necessaria, a meno che il locatore non dimostri che, se fosse stato tempestivamente avvisato e avesse quindi potuto provvedere direttamente, avrebbe contenuto l'ammontare della spesa;
6. Gli interventi invece aggiuntivi o di modifica che pregiudicano l'uso dell'immobile devono essere necessariamente approvati da proprietario.

A. LOCAZIONE E DECESSO DEL LOCATORE

- a) La **locazione** è un contratto tra due o più parti: il o i locatori da un lato ed il o i conduttori dall'altro. Entrambi possono essere persone fisiche o giuridiche.
- b) *Quali sono gli effetti sul contratto derivanti dalla morte del locatore?*
- c) Il **contratto**, dice la legge (art. 1321 c.c.), è quell'accordo intercorso tra due o più persone per costituire, modificare o estinguere dei rapporti giuridici.
- d) I **contratti**, afferma il codice civile (art. 1372 c.c.), hanno forza di legge tra le parti e non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge.
- e) In questo contesto il contratto di locazione è quell'accordo che prevede il godimento di un bene (mobile o immobile) a fronte del pagamento di un prezzo (il canone). È il contratto così definito è disciplinato dagli artt. 1571 e seguenti del codice civile. Col contratto di locazione si costituisce, in favore del conduttore, un diritto personale di godimento del bene.
- f) Il contratto di locazione, quindi, ha forza di legge tra le parti e rappresenta **una classica ipotesi di contratto che produce effetti anche nei confronti dei terzi**, subentrati all'originario proprietario, intendendo per terzi delle persone che pur non dovendo fare nulla rispetto a quell'accordo, nel futuro entreranno di diritto ad essere parte dello stesso.

B. CON QUESTE PREMESSE, esaminati gli atti, si rappresenta che:

1. Il SUAP, in data **08.1.2021** sospende la pratica, in quanto mancante del contratto di affitto, dell'agibilità del locale, della regolarità urbanistica della tettoia posta sull'area demaniale, visura camerale della società Selin-Tourist (**doc.06**);
2. La risposta viene fornita in data **11.01.2021**, rappresentando nel contempo che era stata inviata una comunicazione di proroga del contratto di affitto di azienda, come previsto al punto 5 del contratto d'affitto, con raccomandata A.R. ai presunti eredi del defunto Sebastiano Garzia.
3. Il SUAP, in data **01.04.2021** (**ben oltre i trenta giorni decorrenti dalla risposta fornita**) sospende la pratica, ma non per le motivazioni come sopra evidenziate e che dovevano essere espressamente indicate, ma in quanto: *"... è necessario acquisire il consenso del proprietario ..."*.
4. La risposta a tale richiesta viene fornita in data **07.04.2021**, con la trasmissione della dichiarazione dell'Amm. Unico della ditta SELIN TOURIST e con allegate le comunicazioni di proroga del contratto con raccomandata A.R. fatte agli eredi di Garzia Sebastiano.
5. Il SUAP emette un provvedimento di revoca della SCIA secondo l'art. 21 nonies della legge 241/90, in autotutela in data **05.08.2021, n. 68**, in quanto: *"... Non sono state rispettate le condizioni del contratto d'affitto stipulato in data 23.06.2020, regolarmente registrato in data 30.06.2020 al n. 1207 Serie 1T, in ordine agli art. 8.3 e 14.1 che testualmente recitano: "Qualunque intervento di manutenzione straordinaria, anche urgente deve essere comunque preventivamente comunicato al proprietario, il quale deve prestare il relativo consenso. La affittuaria non potrà procedere a modifiche, migliorie o trasformazioni dei beni costituenti il ristorante affittato, senza il preventivo consenso scritto della proprietaria".*

PRESO ATTO che,

- il contratto tra le parti stabiliva all'art. 8 che, nel caso di interventi urgenti ed indilazionabili per la sicurezza e l'igiene del ristorante, la affittuaria potrà intervenire per la soluzione del problema;
- E tali sono i motivi che hanno spinto il locatario a presentare la SCIA, evidenti motivi di sicurezza e di igiene, che non hanno intaccato in nulla né la destinazione né la qualità dell'immobile, ma anzi migliorandola sempre più;
- In buona sostanza si tratta di un contenzioso sorto tra la Selin-Tourist e gli eredi di Sebastiano Garzia, del Comune, che con già con la nota del 01.04.2021 sospende la pratica, ben trenta giorni dopo le integrazioni fornite, ossia fuori dal tempo utile indicato a proposito della SCIA in generale (30 giorni);
- Tale fatto ha poi determinato la revoca definitiva, anche qui senza quindi che venga messa in evidenza alcuna lesione dell'interesse pubblico.

PRECISATO che,

- **la pratica è ancora oggi mancante di quanto in un primo tempo contestato ossia, in quanto la risposta resa dalla ditta in data 11.01.2021 in riscontro alla nota del comune del 08.01.2021, non fornisce elementi (documenti) atti a dimostrare l'agibilità rilasciata dal comune ed i lavori in corso d'opera (variazione tramezzature e realizzazione dei bagni e, soprattutto, non hanno fornito alcun dato relativo all'occupazione dell'area demaniale (concessione demaniale) e ciò**

nonostante il servizio comunale competente ebbe ad attestare che non si rinvergono elementi di contrasto con le norme urbanistiche, come da nota prot. D.O. VII del 05.01.2021.

DATO ATTO che,

- **restano evidentemente i motivi di contrasto tra privati, su cui il Comune non ha alcun potere d'intervento.**

VISTI

- Il T.U. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Gli artt. 107 del D.lgs. 267/2000;
- la legge regionale.23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto del Comune di Castelvetrano;
- Il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2021/2023;
- la delibera di giunta n. 184 del 6.08.2021 la Giunta Comunale ha approvato la "Revisione e riorganizzazione della Struttura organizzativa dell'Ente";
- la delibera di Giunta Comunale n. 190 del 24.08.2021 la citata delibera n.184/2021 è stata modificata, dando atto che l'operatività degli Uffici e delle Direzioni, andrà a decorrere dall'1.09.2021;

DARE ATTO che, il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda di cui all'All. «A» del piano di Auditing 2019/2021;

RISCONTRATA la determinazione del Sindaco n. 32 del 31.08.2021, con cui sono stati conferiti, fino alla data del 31/12/2022, gli incarichi dei Responsabili di Direzione ed individuate, con la nomina del geom. Sciacotta Filippo quale Responsabile della VIII Direzione Organizzativa "Sviluppo Economico E Attività Produttive"

DARE ATTO che il Comune di Castelvetrano, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, e l'operatore economico individuato con la presente procedura assumono l'obbligo reciproco di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità;

RITENUTO quindi, indispensabile, per quanto sopra evidenziato, disporre l'annullamento in autotutela del provvedimento n.68 del 05.08.2021;

PROPONE

L' annullamento, in (autotutela) ai sensi e per gli effetti dell'art.21 – nonies Legge n.241/1990, il provvedimento n. 68 del 05.08.2021, della SCIA presentata il 30.12.2020, prot. Supro n. 66580, dalla ditta Selin Tourist s.r.l.s. P.I. 02762300818, di Martire Sergio, relativo alla realizzazione di opere interne e di manutenzione straordinaria nell'immobile destinato a ristorante/pizzeria denominato "Miramare" sito in Marinella di Selinunte nella via Pigafetta snc del Comune di Castelvetrano riportato in catasto al foglio di mappa 176 part. N.300 sub 4

Il responsabile del Procedimento
F/to Geom. Gandolfo Giuseppe

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Per quanto espresso in premessa che qui s'intende ripetuto e trascritto:

DETERMINA

L' annullamento, in (autotutela) ai sensi e per gli effetti dell'art.21 – nonies Legge n.241/1990, il provvedimento n. 68 del 05.08.2021, della SCIA presentata il 30.12.2020, prot. Supro n. 66580, dalla ditta Selin Tourist s.r.l.s.. P.I. 02762300818, di Martire Sergio, relativo alla realizzazione di opere interne e di manutenzione straordinaria nell'immobile destinato a ristorante/pizzeria denominato "Miramare" sito in Marinella di Selinunte nella via Pigafetta snc del Comune di Castelvetrano riportato in catasto al foglio di mappa 176 part. N.300 sub 4

Il Responsabile della VIII D.O.
Sviluppo Economico Attività Produttive
F/to Geom. Sciacotta Filippo

**IL RESPONSABILE DELLA VIIIDIREZIONE ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**


VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

*Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.*

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Data



**Il Responsabile della VIIID.O.
Programmazione Finanziaria**

*Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è **esecutivo**, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

PUBBLICAZIONE

N. _____ **Del Registro Delle Pubblicazioni**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,

Il Responsabile del servizio

IL RESPONSABILE DELLA VIIIDIREZIONE ORGANIZZATIVA

Copia conforme all'originale resa in data _____

Il Responsabile VIIID.O
Geom. Sciacotta Filippo..